

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2003 del 19/04/2017
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (31,56 kW). IDROROMAGNA S.R.L. (P.I. 3757870401), in loc. Lago Pontini, nel comune di Bagno di Romagna. PRAT. FCPPA3188
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2068 del 18/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno diciannove APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (31,56 kW) – IDROROMAGNA S.R.L. (C.F./P.I. 3757870401), in località Lago Pontini, nel comune di Bagno di Romagna– PRAT. FCPPA3188

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”;

Vista inoltre:

- la D.G.RER n. 999 del 27/06/2005: “Progetto di ristrutturazione potenziamento della centralina idroelettrica Sanafonte (Bagno di Romagna), provincia di Forlì-Cesena”, con cui il progetto veniva escluso dalla successiva procedura di VIA.

Premesso che :

- con determinazione regionale n. 5336 del 18/11/1994 è stata rilasciata alla soc. Senofonte S.p.A. (P.I. 00930590401) concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso idroelettrico

dal corpo idrico non classificato Fosso delle Cortinelle in Loc. Lago Pontini, comune di Bagno di Romagna (FC), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto;

- con determinazione regionale n. 8886 del 23/06/2006 la predetta concessione è stata poi rilasciata, con variante sostanziale, alla soc. SOEMS S.p.A. (P.I. 00723630406);
- con determinazione regionale n. 13764 del 24/11/2010, è stato rilasciato alla società IDROROMAGNA s.r.l. (C.F./P.I. 3757870401) il provvedimento di cambio di titolarità e variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso idroelettrico dal corpo idrico non classificato Fosso delle Cortinelle in Loc. Lago Pontini, comune di Bagno di Romagna (FC), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015. Pratica: FCPPA3188;
- con nota pervenuta in data 17/03/2015 e acquisita al protocollo n. PG/2015/0169932, la società IDROROMAGNA s.r.l. (C.F./P.I. 3757870401) ha presentato domanda di rinnovo della concessione rilasciata con la sopra citata determinazione n. 13764 del 24/11/2010.

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo 115 m;
 - portata massima 0,0925 (92,50 l/s);
 - portata media 0,028 (28 l/s);
 - potenza nominale di concessione 31,56 kW;
 - produzione attesa 225.657 kW;
 - le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Bagno di Romagna (FC), su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 140 mapp.li 30-39 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*: X= 741.514, Y= 859.128;
- l'opera di prelievo devia parzialmente l'acqua pubblica dal fosso delle Cortinelle per immetterla nel bacino di accumulo denominato lago dei Pontini. Tale derivazione dal corso d'acqua, avviene mediante un manufatto deviatore che separa le acque di deflusso del fosso delle Cortinelle attraverso due soglie a stramazzo, di cui: - il deflusso verso il lago dei Pontini avviene attraverso un'apertura quadrata di 40 x 40 cm che consente una portata massima di circa 250 l/s; il deflusso lungo il fosso avviene da un foro circolare del diametro di 40 cm, la cui base è posta 12 cm più bassa rispetto alla soglia dell'apertura sopradescritta. L'opera di presa di acqua pubblica dall'invaso è ubicata in Comune di Bagno di Romagna, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 140, mapp.n. 30, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 741.514, Y=859.128. Tale opera di presa dal lago (torretta piezometrica) è costituita da una tubazione del diametro di mm 800 che raggiunge un pozzettone, posto a valle della strada che costeggia il bacino, da cui parte la condotta forzata artificiale interrata del diametro di mm 500 verso la centrale idroelettrica; il manufatto è munito inoltre di uno scarico di troppo pieno del diametro di mm. 800 verso la rete di deflusso superficiale. Infine l'opera di restituzione dell'acqua è situata lungo la sponda destra del fosso delle Cortinelle in Comune di Bagno di Romagna (FC), su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.121, mapp. n.229, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 740.936, Y= 859.934;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Considerato che

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Ritenuto che

- si ritiene di confermare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) fissato nell'atto concessorio di cui alle determinazioni regionali n. 8886 del 23/06/2006 e n. 13764 del 24/11/2010: ovvero il concessionario deve garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una minima quantità d'acqua, al fine di rispettare il deflusso minimo vitale (DMV), pari ad almeno 10 l/s. Pertanto, in caso di prolungato regime di magra del corso d'acqua, qualora il deflusso delle acque sia insufficiente, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo. La risorsa potrà essere prelevata ad esclusione del periodo dal 1 Giugno al 31 Ottobre di ogni anno, garantendo in ogni momento che la differenza tra il deflusso medio mensile ed il prelievo sia almeno pari al DMV fissato in 10 l/s.

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2017, anno per il quale l'importo è stato pagato nella misura di € 445,44;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 13/06/2006 e 24/11/2010 nell'importo di € 413,70, è stato aggiornato rispetto al canone 2017 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 31,74;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;
- che, in data 28/02/2017, con protocollo n. PGDG/2017/1996, è stata acquisita la determinazione dirigenziale n. 477 del 22/02/2017 emessa dal Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui è stato rilasciato il nulla osta a fini idraulici per il rinnovo di concessione demaniale per la derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico in loc. Lago dei Pontini nel comune di Bagno di Romagna (FC) con l'indicazione di prescrizioni e condizioni che la soc. Idroromagna S.r.l. dovrà seguire e che vengono riportate agli articoli 5 e 6 del disciplinare allegato al presente atto.

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere, alla società IDROROMAGNA s.r.l. (C.F./P.I. 3757870401), con sede legale in Via Dell'Arrigoni n. 308 - 47522, Cesena (FC), il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal corpo idrico non classificato Fosso delle Cortinelle, in località Lago Pontini del comune di Bagno di Romagna, per uso idroelettrico, già concessa con determinazione n. 13764 del 24/11/2010;
- b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata media di 0,028 m³/s (28 l/s) per produrre, con un salto di 115 m, una potenza nominale di 31,56 kW;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;
- d) di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 13764 del 24/11/2010 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
- e) di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2017, fissato in € 445,44, è già stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 413,70, è già stato conguagliato col versamento di € 31,74;

- sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- f) di dare atto che:
- il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- h) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- i) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
- j) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- k) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- l) di notificare il presente atto a mezzo pec alla soc. IDROROMAGNA s.r.l. (C.F./P.I. 3757870401), con sede legale in Via Dell'Arrigoni n. 308 - 47522, Cesena (FC);
- m) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro il termine di (60) sessanta giorni dalla notifica dello stesso, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Responsabile
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Giuseppe Bagni
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica
superficiale dal fosso delle Cortinelle per uso idroelettrico,
richiesta dalla Ditta Idroromagna S.r.l. - C.F./P.I. 03757870401 (Prat. n. FCPA3188).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA,

UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

L'opera di prelievo devia parzialmente l'acqua pubblica dal fosso delle Cortinelle per immetterla nel bacino di accumulo denominato lago dei Pontini di proprietà della Sanafonte SpA; ed è ubicata in Comune di Bagno di Romagna (FC), su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 160, mapp.n. 20, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 741.500, Y=858.375. Tale derivazione dal corso d'acqua, avviene mediante un manufatto deviatore che separa le acque di deflusso del fosso delle Cortinelle attraverso due soglie a stramazzo, di cui:

- il deflusso verso il lago dei Pontini avviene attraverso un'apertura quadrata di 40 x 40 cm che consente una portata massima di circa 250 l/s;
- il deflusso lungo il fosso avviene da un foro circolare del diametro di 40 cm, la cui base è posta 12 cm più bassa rispetto alla soglia dell'apertura sopradescritta, in modo da garantire il DMV di 10 l/s e da uno stramazzo (troppo pieno) con soglia posta a cm. 70 dal foro circolare sopraccitato. L'opera di presa di acqua pubblica dall'invaso è ubicata in Comune di Bagno di Romagna, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 140, mapp.n. 30, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 741.514, Y=859.128. Tale opera di presa dal lago (torretta piezometrica) è costituita da una tubazione del diametro di mm 800 che raggiunge un pozzettone, posto a valle della strada che costeggia il bacino, da cui parte la condotta forzata artificiale interrata del diametro di mm 500 verso la centrale idroelettrica; il manufatto è munito inoltre di uno scarico di troppo pieno del diametro di mm. 800 verso la rete di deflusso superficiale. Infine l'opera di restituzione dell'acqua è situata lungo la sponda destra del fosso delle Cortinelle in Comune di Bagno di Romagna (FC), su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.121, mapp. n.229, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 740.936, Y= 859.934.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata massima di 92,50 l/s e media di 28,00 l/s, con un salto geodetico di m. 115 e potenza nominale media di 31,56 KW. La risorsa non può essere prelevata nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, salvo in caso di precipitazioni che possano garantire il Deflusso Minimo Vitale al fosso delle Cortinelle. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Relativamente al prelievo dal fosso delle Cortinelle, il concessionario deve garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una minima quantità d'acqua, al fine di rispettare il deflusso minimo vitale (DMV), pari ad almeno 10 l/s. Pertanto, in caso di prolungato regime di magra del corso d'acqua, qualora il deflusso delle acque sia insufficiente, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo. La risorsa potrà essere prelevata ad esclusione del periodo dal 1 giugno al 31 Ottobre di ogni anno, garantendo in ogni momento che la differenza tra il deflusso medio mensile ed il prelievo sia almeno pari al DMV fissato in 10 l/s.

ART. 3

PRESCRIZIONI IN FASE DI REALIZZAZIONE E

INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

Il concessionario dovrà limitare la durata dei lavori ed utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di

tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare, in prossimità delle opere di presa, un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo. Il concessionario deve provvedere ad eseguire monitoraggi e manutenzioni per garantire un adeguato livello di sicurezza della condotta in relazione alla vetustà e all'efficienza della stessa al fine di evitare eventuali perdite d'acqua che porterebbero alla riattivazione dei movimenti franosi presenti. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare. Sono a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche. Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 5

PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA DET. 477 DEL 22/02/2017

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA ROMAGNA DA RISPETTARE IN FASE DI ESERCIZIO

- 1) La durata del presente nulla-osta idraulico è stabilita, a decorrere dalla data della determina, pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per il rinnovo della derivazione;
- 2) il rinnovo della concessione di derivazione è assoggettata al rispetto delle condizioni e prescrizioni di carattere idraulico, contenute nel disciplinare della concessione rilasciata con D.D. n. 13764 in data 24/11/2010, che devono intendersi parte integrante del presente Atto;
- 3) entro 3 mesi dal rilascio del rinnovo della concessione, dovrà essere posizionato, sull'opera di presa, un sistema di telerilevamento tale da poter monitorare da remoto i livelli e le portate transitanti, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile –ARSTPC- Servizio Area Romagna sede di Cesena.

ART. 6

CONDIZIONI GENERALI DA RISPETTARE IN CORSO DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE CONTENUTE NELLA DET. N. 477 DEL 22/02/2017 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA ROMAGNA

- 4) Il presente nulla osta concerne unicamente la permanenza delle opere esistenti che ricadono nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie al mantenimento dell'impianto idroelettrico dovrà essere concordata dal Richiedente con i rispettivi proprietari;
- 5) l'impianto idroelettrico da intendersi nella sua totalità dovrà essere mantenuto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla D.D. 13764 del 24/11/2010 e precedenti;
- 6) Il Richiedente, negli interventi di manutenzione, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
- 7) E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da mantenere;
- 8) dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati;
- 9) qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, trasportati dalla corrente d'acqua od utilizzati nelle operazioni di manutenzione, dovranno essere rimossi e smaltiti a cura e spese del Richiedente secondo la normativa vigente;
- 10) i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpa-Sac di Forlì-Cesena e al presente Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni;
- 11) nel caso in cui venissero realizzati ulteriori lavori nell'alveo del corso d'acqua, sarà necessario ottenere la relativa autorizzazione/nulla-osta da parte di questo Servizio;
- 12) il Richiedente è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati;
- 13) il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale del Servizio e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
- 14) l'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;
- 15) nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione al nulla osta idraulico accordato per il mantenimento dell'impianto idroelettrico;
- 16) il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
- 17) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idrogeologico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento avverso di natura idrogeologica. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità R2 (rischio medio) da PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni), il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idrogeologica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni

di bacino, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza.

18) in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, su segnalazione dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna, l'amministrazione concedente (ARPAE) ha facoltà di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

19) la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

ART. 7

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione viene rilasciata fino al 31 dicembre 2035 fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna il canone annuo, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 9

RINNOVO

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2035. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 10

OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ART. 11

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei

volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed ArpaE- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

Il sottoscritto _____, quale rappresentante legale pro-tempore della società Idroromagna S.r.l., presa visione in data _____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.